

La Giunta Regionale

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157

Visto l'art. 13 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5

Vista la D.G.R. 19-8636/2024/XI del 27 maggio 2024

pubblica il seguente:

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2024/2025

L'esercizio venatorio, nella stagione 2024/2025, è consentito con le seguenti modalità:

1) GIORNATE ED ORARIO DI CACCIA

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.
 1.2. Fermo restando il limite di cui al punto 1.1.:
 A) negli A.T.C.:
 a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
 b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.
 I Comitati di gestione degli A.T.C. stabiliscono, fermo restando il limite massimo di cui al punto 1.1., le giornate destinate al prelievo selettivo che possono anche coincidere con altre forme di caccia;
 B) nei C.A.:
 a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
 b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.
 I Comitati di gestione dei C.A. stabiliscono, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 1.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia. Quelche le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 1.1. a), il Comitato di gestione provvede a fornire idonea motivazione alla Regione che, previa verifica di correttezza, approva la limitazione.
 1.3. Il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. In ogni A.T.C. e C.A. i Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite massimo di cui al punto 1.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta al cacciatore:
 a) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
 b) il prelievo della specie cinghiale, anche con l'ausilio dei cani, deve obbligatoriamente essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni A.T.C. e C.A.; i Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.
 1.4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 e 7 della Legge 157/92:
 1 - l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
 2 - la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
 3 - la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;
 1.5. La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari di cui al punto 5) nel caso in cui sia deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A.

2) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

- 2.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
 a) nelle giornate 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12 e 14 settembre negli A.T.C., qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione, nelle A.F.V. in zona di pianura e nelle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18 della L. 157/1992:
 columbaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazzetta, ghiandaia;
 b) specie cacciabili dal 15 settembre al 01 dicembre: *lepre comune, coniglio selvatico;*
 c) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio: *minilepre*
 d) specie cacciabili dal 15 settembre al 10 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: *pertice rossa, storna;*
 e) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 novembre: *fagiano;*
 f) il prelievo del fagiano è altresì consentito dal 1 al 30 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa;
 g) specie cacciabili dal 15 settembre al 31 ottobre: *quaglia;*
 h) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio: *germano reale, alzavola, marzaia, canapiglia, fischiione, codone, folaga, gallinella d'acqua;*
 i) specie cacciabili dal 2 novembre al 30 gennaio: *moretta;* il prelievo nei confronti di questa specie, ai sensi del D.M. del 17/10/2007, non può essere esercitato all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 j) specie cacciabili dal 15 settembre al 20 gennaio: *beccaccino;*
 k) specie cacciabili dal 2 ottobre al 20 gennaio: *beccaccina;*
 l) la Regione Piemonte, per la salvaguardia della beccaccia, prevede la sospensione dell'attività venatoria con forti gelate, adottando il protocollo di emergenza "onda di gelo" previsto da ISPRA;
 m) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio (dal 1° gennaio al 30 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo): *columbaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazzetta, ghiandaia;* negli A.T.C., A.A.T.V. e A.F.V. in zona di pianura, che stabiliscono la preapertura nel mese di settembre, la caccia termina al 16 gennaio;
 n) specie cacciabili dal 02 ottobre al 12 gennaio (dal 1 gennaio al 12 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo): *toro bottaccio, toro sassello;*
 o) specie cacciabili dal 02 ottobre al 30 gennaio (dal 1 gennaio al 30 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo): *cesena;*
 p) specie cacciabili dal 02 ottobre al 30 novembre: *allodola;*
 q) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dagli A.T.C., dai C.A., dalle A.A.T.V. e dalle A.F.V., approvati dalla Giunta regionale: *vole;*
 r) specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e dai Concessionari delle A.F.V., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa: *coturnice, fagiano di monte, pertice bianca;*
 s) specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su consimenti, secondo i criteri "Linee Guida Ungulati" stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa: *camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale;*

CAMSOCIO

Classe	Zona	Periodo
Yearlings Cl. I (maschi/femmine)	Maschi Cl. II-III	15 agosto - 15 dicembre
Classe 0 (maschi/femmine)	Femmine Cl. II-III	1° settembre - 15 dicembre

CAPRIOLO

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	A.T.C.	1 giugno - 15 luglio / 15 agosto - 30 settembre
Femmine Cl. I-III e Cl. 0	A.T.C.	1° gennaio - 15 marzo
Maschi Cl. I-III	C.A.	1 giugno - 15 luglio / 15 agosto - 14 novembre
Femmine Cl. I-III e Cl. 0	C.A.	15 settembre - 15 dicembre

Nella suddivisione dei periodi di prelievo i distretti di bassa valle dei C.A. possono essere assimilati a quelli degli A.T.C. se le discriminanti sono documentate nella relazione dei piani di prelievo selettivo annuali.

CERVO

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	A.T.C.	1° agosto - 31 agosto
Femmine Cl. I - III e Cl. 0	A.T.C.	1° gennaio - 15 marzo
Maschi Cl. I - II	A.T.C.	02 ottobre - 15 marzo
Maschi Cl. III *	A.T.C.	02 ottobre - 15 febbraio (dal 02 al 14 ottobre*)
Maschi Cl. I	C.A.	1° agosto - 15 settembre
Femmine Cl. I - II - III e Cl. 0	C.A.	16 ottobre - 23 dicembre
Maschi Cl. I - II - III *	C.A.	16 ottobre - 23 dicembre (dal 02 al 14 ottobre*)

Nei distretti di bassa valle dei C.A., che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo del cervo è consentito fino al 30 dicembre. Nei C.A. caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle A.F.V., nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'Azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio e per la femmina sottile (Cl. I) va dal 1° settembre al 30 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal C.A. o dalla A.F.V. nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei C.A. e nelle A.F.V., al concorrere delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per le categorie femmine (Cl. II - III) e classe 0 il periodo di prelievo può essere protratto fino al 30 gennaio. Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

NOTA:

- *dal 02 al 14 ottobre il prelievo del maschio, è consentito esclusivamente a chi pratica l'assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto delle seguenti disposizioni:
 - può essere assentato, in rapporto 1:1, un numero massimo di cervi pari al 50% del piano dei maschi di classe II-III;
 - le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del "distretto cervo", suddiviso per settori con superficie non superiore ai 5000 ettari;
 - il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio universitario in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 108, lettera c) della L. 1/2019, organizzato dalle Province e dalla Città Metropolitana in accordo con C.A. o A.F.V. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato d' "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" rilasciato dalle Province o Città Metropolitana. Per le finalità di cui sopra sono riconosciuti attestati rilasciati da altre Amministrazioni od Organismi di altre Regioni, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quelli delle altre regioni.

Il corso deve comunque prevedere -al minimo- le seguenti materie, riguardo alla specie:

- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

MUFLONE

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. II - III - Yearlings (maschi)	A.T.C.	15 agosto - 30 settembre
Tutte	A.T.C.	2 novembre - 30 gennaio
Maschi Cl. II - III - Yearlings (maschi)	C.A.	15 agosto - 15 dicembre
Tutte	C.A.	1° settembre - 15 dicembre

Nelle A.F.V. caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il daino maschio va dal 02 ottobre al 30 gennaio.

DAINO

Classe	Zona	Periodo
Strati - Rossi - Maschi - Femmine		16 marzo 2024 - 16 marzo 2025
r)		specie cacciabile dal 15 settembre al 15 dicembre o dal 2 novembre al 30 gennaio in forma di caccia programmata: cinghiale :

Per la specie minilepre (*Sylvilagus floridanus*), stante lo status di specie alloctona al territorio italiano, gli Istituti di gestione venatoria non possono limitare il periodo di prelievo stabilito in Calendario ma possono definire cartograficamente i settori di presenza in cui consentire la caccia. Per la salvaguardia delle specie migratorie, la Giunta regionale può prevedere la sospensione dell'attività venatoria in caso di forte gelo. Per la salvaguardia delle specie lepri negli A.T.C. potranno per le prime due settimane di caccia, ridurre l'orario giornaliero di caccia posticipando di un'ora l'inizio e anticipando di un'ora la fine dell'orario consentito dal calendario venatorio regionale.

2.2. L'esercizio venatorio nel mese di gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- ungulati in prelievo selettivo;
- cinghiale e volpe, secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale, anche con l'ausilio dei cani;
- minilepre, con l'ausilio di un solo cane;
- beccaccia e beccaccino, solo in forma vagante, con l'ausilio dei cani;
- nella zona faunistica di pianura agli anatidi, limicoli e rallidi, limitatamente ai terreni prossimi ai corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide -entro 100 metri da questi-, anche con l'ausilio dei cani;
- anatidi, dal 19 al 30 gennaio: la caccia potrà essere attuata solo nei giorni di mercoledì e domenica;
- fagiano, negli istituti privati della caccia: A.F.V. e A.A.T.V., ovve la specie è soggetta a piani di incentivazione e numerici di prelievo.

2.3. Negli istituti a gestione privata A.F.V. con piani di incentivazione e numerici approvati dalla Regione, il prelievo per la starna e pertice rossa è consentito in deroga a quanto previsto al punto 2.1. lettera d), fino al 12 dicembre, nelle A.A.T.V., il prelievo della starna e pertice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 2.1. lettera d), fino al 30 gennaio; nelle A.F.V. e A.A.T.V., ovve la specie è soggetta a piani di incentivazione e numerici, il prelievo al fagiano in deroga a quanto previsto al punto 2.1. lettera e), è consentito fino al 30 gennaio.

3) CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE

- 3.1. Per ogni giorno di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:
 - 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui 1 solo lepre comune;

- 25 capi di minilepre;
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazzetta, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 2 morette, 5 codoni; per un massimo complessivo di 10 capri atanidi, rallidi e limicoli al giorno;
- nel periodo dal 1° al 20 gennaio è consentito un prelievo massimo di 2 beccace al giorno.

- 3.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: 50 capi annuali, con il limite di 10 capri giornalieri in deroga al punto 3.1;
- b) cormurice, fagiano di monte, pertice bianca: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la cormurice e 1 capri giornaliero per fagiano di monte e pertice bianca;
- c) lepre comune: 5 capi annuali;
- d) starna e pertice rossa: 5 capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo numer